

L.R. Basilicata 9-1-1995 n. 2 (Art. 36)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 36

Tasse di concessione regionale (60).

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottонumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al primo comma è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero.
3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia o nel caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l'esercizio venatorio.
7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste alle corrispondenti voci della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche.
9. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie.
10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.
11. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.
12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della tassa per essi prevista. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia.

(60) Vedi, anche, l'art. 12, comma 1, 3 e 5, L.R. 7 agosto 2003, n. 28.